DECISIONE

DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 20 dicembre 1977

relativa alla nomenclatura ed alle aliquote dei dazi convenzionali di taluni prodotti

(79/36/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

d'intesa con la Commissione,

DECIDONO :

Articolo 1

La nomenclatura doganale comune degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché i dazi convenzionali in vigore per i prodotti cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e che figurano nel regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2333/77 [2], in virtù della decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio del 13 gennaio 1975, relativa alla nomenclatura, alle aliquote dei dazi convenzionali di taluni prodotti, nonché alle regole generali per l'interpretazione e l'applicazione di tale nomenclatura e di tali dazi, sono modificati o completati come indicato qui di seguito :

a) il testo delle sottovoci 27.04 A e B deve essere sostituito dal testo seguente :

27.04 A. Coke e semi-coke di carbon fossile :

I.)
II.) immutati

B. Coke e semi-coke di lignite (CECA) :

resto : immutato ;

b) la definizione di « vergella o bordione » che figura al capitolo 73, nota complementare della nota 1 p), è sostituita dal seguente testo :

« (CECA) la vergella o bordione (fil machine) è un prodotto di sezione piena, soltanto laminato a caldo e presentato in matasse arrotolate a caldo. Si comprendono sotto questa denominazione soltanto i prodotti :

1. di sezione rotonda o quadrata il cui diametro o il cui lato non superi 13 mm ;
2. di qualsiasi altra sezione, che non rispondono alla definizione dei nastri precisata alla nota 1 m) ed il cui peso per metro lineare non superi 1,330 kg. » ;

c) alla sottovoce 73.05 B, aggiungere a fronte del dazio convenzionale del 3 %, il richiamo (a) ;

in fondo alla pagina inserire la nota seguente :

« (a) Il dazio è sospeso, in via autonoma, per una durata indeterminata. » ;

d) nella sottovoce 73.08 A, il richiamo (a) diventa (b) ;

in fondo alla pagina, l'attuale nota (a) diventa (b).

Articolo 2

Le modificazioni e le aggiunte di cui all'articolo 1 sono riprese nel regolamento (CEE) n. 950/68.

Articolo 3

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1977.

Il Presidente

J. CHABERT

---

[1] GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
[2] GU n. L 273 del 26. 10. 1977, pag. 9.